



# PRESIDIUM DEBITORES

Organismi Di Composizione  
Della Crisi Da Sovraindebitamento

## LA MORATORIA BIENNALE NEI PIANI DEL CONSUMATORE SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI E INTERESSI LEGALI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
ORDINANZA N. 11676 DEL 29/04/2026

Relazione del Comitato Scientifico  
della Rete Italia O.C.C. Presidium Debitores



Supporto ai  
Professionisti e Federazioni



Studio E Ricerca  
Sul Sovraindebitamento



Studio e Ricerca  
Crisi d'Impresa

# Chiarimenti operativi sulla moratoria biennale nei piani del consumatore

*a cura del Comitato Scientifico*

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11676 del 29 aprile 2026, definisce in modo vincolante l'interpretazione dell'art. 67, comma 4, CC.I (come modificato dall'art. 19 del D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136) in tema di moratoria dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca nell'ambito dei piani di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

La pronuncia origina da un giudizio in cui la Corte d'Appello di Napoli aveva revocato l'omologazione di un piano ex art. 67 CCII, ritenendo che il biennio di moratoria costituisse un termine finale entro il quale il creditore ipotecario avrebbe dovuto ricevere il pagamento integrale del proprio credito, e che il piano fosse altresì viziato per la mancata previsione degli interessi legali.

## 1 Il principio di diritto enunciato

La Cassazione enuncia il seguente principio di diritto, che vale la pena riportare nella sua formulazione testuale:

*“Ai sensi dell’art. 67, 4 comma, CCII (così come modificato dall’art. 19 del D.lgs. 13 settembre 2024 n. 136), la moratoria fino a due anni dall’omologazione, che può essere contenuta nella proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore in relazione ai crediti muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, va interpretata nel senso che la proposta stessa può comportare una sospensione del pagamento dei corrispondenti debiti e degli interessi legali sino a due anni, senza la necessità di prevederne l’inizio del pagamento ovvero l’estinzione integrale da parte del debitore prima del decorso del predetto biennio dall’omologazione; a sua volta, anche il pagamento degli interessi legali rimane dunque sospeso, ove la proposta di moratoria lo preveda, per il medesimo periodo della moratoria, ferma l’obbligatorietà del loro computo decorrendo essi, sui predetti debiti assistiti da prelazione, anche nel corso del biennio.”*

## 2 Inquadramento sistematico: continuità con la legge n. 3/2012

La Corte non opera in discontinuità con il passato, bensì consolida un'interpretazione già affermata sotto la vigenza della legge n. 3/2012. Con riferimento all'art. 8, comma 4, di quella legge – che prevedeva una moratoria fino a un anno – la giurisprudenza di legittimità aveva già chiarito (Cass. n. 9549/2025, richiamata nell'ordinanza) che il termine individuava il momento a partire dal quale il debitore è tenuto quantomeno ad iniziare il pagamento rateale dei crediti privilegiati, e non il momento entro il quale questi devono essere soddisfatti per l'intera misura prevista dal piano.

La novità del CCII rispetto alla legge n. 3/2012 consiste unicamente nell'allungamento del termine da uno a due anni. La struttura della disposizione rimane sostanzialmente sovrapponibile, e con essa la ratio: realizzare un bilanciamento tra l'interesse del creditore ad essere soddisfatto nella misura consentita dalla garanzia patrimoniale e nel più breve tempo possibile e quello del debitore alla fattibilità del piano.



tempo possibile, e l'interesse del debitore a costruire un piano sostenibile che gli consenta di uscire dalla situazione di sovraindebitamento.

### 3 Il profilo decisivo: gli interessi legali sono obbligatori nel computo, differibili nel pagamento

Pur correggendo l'interpretazione della Corte d'Appello sulla natura del biennio, la Cassazione conferma il rigetto del ricorso per un profilo distinto e autonomo, che merita particolare attenzione operativa.

Il piano omologato dal Tribunale di Napoli aveva escluso il riconoscimento degli interessi legali al creditore ipotecario, sia per il periodo di moratoria sia per il periodo successivo. Su questo punto la Corte è netta:

- gli interessi legali decorrono sui crediti privilegiati anche durante il periodo di moratoria, senza soluzione di continuità a partire dall'omologazione;
- il loro pagamento può essere legittimamente differito, insieme al capitale, per tutta la durata della moratoria;
- ciò che non è invece consentito è escluderne il computo dal piano: la norma impone che vengano calcolati e valorizzati, anche se materialmente corrisposti in un momento successivo.

L'omissione degli interessi dal piano ha dunque reso la proposta non conforme all'art. 67, comma 4, CCII, determinandone l'inammissibilità.

### 4 Implicazioni pratiche per OCC, advisor e professionisti

La pronuncia impone una verifica puntuale nella costruzione tecnica del piano ex art. 67 CCII. In particolare, occorre scrutinare con attenzione:

1. la struttura della moratoria: la moratoria deve essere configurata come sospensione iniziale dei pagamenti (termine iniziale), non come termine finale entro cui estinguere il debito. I pagamenti dei crediti privilegiati possono iniziare dopo il biennio e protrarsi oltre, purché il piano sia sostenibile e conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;
2. il rimborso oltre il biennio: i crediti assistiti da prelazione possono essere rimborsati anche in un arco temporale superiore ai due anni dall'omologazione. Il biennio segna il limite massimo della fase di sospensione, non il termine di adempimento;
3. gli interessi legali: computo obbligatorio, pagamento differibile: Gli interessi legali devono essere sempre calcolati e inseriti nel piano, anche se il loro pagamento è posticipato alla fine del periodo di moratoria. L'esclusione integrale degli interessi – anche solo per il periodo di sospensione – rende la proposta inammissibile;



4. **la modellizzazione finanziaria:** le simulazioni di fattibilità devono tenere conto dell'impatto finanziario degli interessi maturati nel periodo di sospensione, che si sommano al capitale e incidono sull'entità complessiva del debito da rimborsare nella fase esecutiva del piano;

5. **la verifica di convenienza:** il piano deve comunque garantire ai creditori privilegiati un trattamento non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione (art. 67, comma 4, CCII), indipendentemente dalla durata della dilazione.



## Conclusioni

La pronuncia rafforza la funzione del piano di ristrutturazione quale strumento di riequilibrio sostenibile del debito, scongiurando interpretazioni che – imponendo l'estinzione integrale dei crediti privilegiati entro il biennio – renderebbero inattuabili la maggior parte dei piani fondati sulla capacità reddituale del debitore.

Al tempo stesso, la decisione costituisce un richiamo diretto alla correttezza tecnica della proposta: la flessibilità riconosciuta sul fronte della dilazione non si estende alla possibilità di azzerare o ignorare gli interessi legali. La loro omissione non è un vizio formale sanabile, ma un difetto strutturale che preclude l'omologazione.

*Riferimento normativo: art. 67, comma 4, D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII), come modificato dall'art. 19, D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136.*

*Il Comitato Scientifico  
Presidium Debitores*



Supporto ai  
Professionisti e Federazioni



Studio E Ricerca  
Sul Sovraindebitamento



Studio e Ricerca  
Crisi d'Impresa